

Per la Cassazione deve esserci la prova del dolo di evadere le imposte

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Fatture false ai raggi X

Annotazione e uso non dimostrano l'evasione

DI DARIO FERRARA

Non basta che la fattura falsa sia annotata nelle scritture contabili della società e utilizzata nella denuncia fiscale a far scattare a carico dell'imprenditore la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Manca, infatti, la prova dell'elemento soggettivo del reato, vale a dire il dolo di evadere le imposte, che non può essere desunta da meri elementi tipici della fattispecie come l'annotazione contabile e l'uso in dichiarazione; conta, invece, la condotta successiva laddove il legale rappresentante della società aderisce a un accertamento del fisco e provvede a pagamenti parziali del debito tributario.

Così la Cassazione penale, sezione terza, nella sentenza n. 31782 depositata il 24 agosto 2026.

Rilievi logici

È accolto uno dei motivi di ricorso dell'imputato, condannato in appello a un anno di reclusione col riconoscimento delle attenuanti generiche (in primo grado era stata irrogata una pena di un anno e sei mesi). Trova ingresso la censura secondo cui i giudici di merito hanno erroneamente sovrapposto la consapevolezza dell'inesistenza della prestazione al dolo specifico di evasione. Coglie nel segno la difesa, in particolare, quando lamenta che la Corte d'appello non ha risposto ai propri rilievi sul piano logico: l'imprenditore aveva già accettato un accertamento fiscale di oltre 300 mila euro, legato a un'altra società per somministrazione illecita di manodopera, mentre la fattura contestata nel processo penale, emessa da una diversa azienda, ammonta a 70 mila euro più Iva

e avrebbe generato un risparmio più modesto: non ha senso che il contribuente cerchi di evadere un importo minore se contemporaneamente accetta di pagare all'erario una somma maggiore. Insomma: la condotta successiva al fatto pesa e il giudice di secondo grado non l'ha analizzata in modo sufficiente.

Dolo eventuale

Nella dichiarazione fraudolenta, del resto, il dolo specifico di evasione rappresenta la finalità che deve ispirare la condotta del contribuente: il soggetto attivo deve dunque essere animato dalla volontà di sottrarsi alle imposte sui redditi o della propria Iva oppure di ottenere un indebito rimborso o il riconoscimento di un indebito credito d'imposta. Il dolo di evasione deve sussistere all'atto di presentare la dichiarazione e non al momento precedente in cui le fatture per operazioni inesistenti sono annotate in contabilità; dolo specifico che, affinché sia integrata la dichiarazione fraudolenta, risulta compatibile con quello eventuale, vale a dire quando il contribuente accetta l'evento lesivo e quindi anche il fine di evasione o di indebito rimborso come conseguenza della sua condotta. E che può desumersi anche dal mancato pagamento successivo dell'imposta dovuta, mentre nel caso specifico sono stati eseguiti versamenti parziali.

Valutazione complessiva

Insomma: per verificare se sussiste l'elemento soggettivo il giudice del merito deve valutare in senso complessivo le condotte, comprese quelle successive al fatto, che consentono di escludere la volontà di evadere le imposte. Parola al rinvio.

© Riproduzione riservata

**GIUSTIZIA
TRIBUTARIA**



La Corte di cassazione

